

Un quesito sulla natura giuridica dei “laghetti aziendali”

Domanda: Molte aziende, soprattutto zootecniche, utilizzano i c.d. “laghetti aziendali” per contenere liquami residuali del ciclo produttivo. Alcuni sostengono che le aziende eseguono uno scarico all’interno di tali invasi e che dunque il tutto è regolamentato dalla parte terza del D.Lgs n. 152/06. Ma si tratta realmente in questi casi di scarichi di acque reflue?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): assolutamente no. In effetti molti pensano (e scrivono) che una azienda “scarica” i propri liquami dentro un “laghetto aziendale”. Si tratta – in realtà – di due improprie espressioni terminologiche di uso comune diffuso ma che non corrispondono affatto alle esatte discipline giuridiche connesse.

Infatti i c.d. “laghetti aziendali” sono – se perfettamente impermeabilizzati - puramente e semplicemente dei depositi di rifiuti liquidi di acque reflue disciplinati non dalla parte terza ma dalla quarta del D.Lgs n. 152/06; si tratta – secondo i casi – di depositi temporanei o stoccaggi di tali liquami/rifiuto.¹

¹ Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Ove il laghetto aziendale sia costituito da una fossa perfettamente impermeabilizzata che non permette, neppure potenzialmente, l’infiltrazione di liquame a contatto con il suolo, in tal caso abbiamo sostanzialmente una vera e propria vasca che va equiparata alla disciplina giuridica sopra esposta. Infatti, la impermeabilizzazione assoluta, che impedisce il contatto tra il liquame ed il terreno (potenziale corpo ricettore), rappresenta certamente una figura anomala ma certamente sostanzialmente equiparabile a quella di una ordinaria vasca aziendale. Questo naturalmente fino a quando il liquame non fuoriesce per finire, attraverso i primi rivoli, a contatto con il terreno circostante e quindi a permeare realmente e potenzialmente nel medesimo. In tal caso il liquame verrebbe trasformato sostanzialmente in un riversamento sul suolo. Laddove invece il laghetto sia costituito da un semplice scavo nel terreno affatto impermeabilizzato o comunque non impermeabilizzato in modo assoluto e totale, ci troviamo di fronte sostanzialmente a quello che è un riversamento di rifiuti liquidi di acque reflue sul suolo.

Consegue in via logica che in tal caso lo scavo nel terreno per ricevere liquidi è del tutto equiparabile ad uno scavo nel terreno destinato, in ipotesi, a ricevere rifiuti solidi. Dunque le due costruzioni giuridiche sono del tutto identiche. Ed è logico che si tratta di una ipotesi di gestione illecita di rifiuti aziendali, che andrà ad integrare tutta la filiera degli illeciti conseguenti secondo quantità e qualità dei rifiuti, tempi e modalità di attuazione del fenomeno illecito. La tendenza è certamente in via potenziale verso l’ipotesi di discarica abusiva di rifiuti liquidi nei casi più rilevanti e sistematici.

Nel caso in cui il laghetto sia un’entità strutturalmente separata rispetto alla fonte produttiva e al riversamento del liquame in prima battuta, la costruzione appare sostanzialmente identica. Si verifica infatti spesso che da una vasca il liquame venga prelevato (spesso ad esempio tramite pompe) e trasferito in seconda battuta in “laghetti” fisicamente distaccati rispetto al vascone o alla cisterna principale di raccolta.

In questo secondo caso restiamo ancora confinati entro la normativa del decreto n. 152/06 parte quarta sui rifiuti.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Di conseguenza, il riversamento non può essere qualificato uno “scarico” ai sensi della parte terza T.U. ambientale citato ma sarà sempre e comunque – appunto – un riversamento di rifiuti liquidi soggetto a tutte le regole conseguenti.

Tali liquami – poi – seguiranno tutte le discipline specifiche non degli scarichi ma della parte quarta del decreto 152/06 e dunque – ad esempio – il veicolo sul quale saranno caricati per essere trasportati verso un impianto terzo di smaltimento sarà soggetto a tutte le ordinarie regole in materia di trasporto di rifiuti e relativa tracciabilità.

Infatti, il liquame nella vasca di raccolta principale non è uno “scarico” e trattasi, come sopra già ampiamente delineato, di un “deposito temporaneo” (oppure, secondo i casi, di uno “stoccaggio”) di rifiuti liquidi disciplinato entro la normativa rifiuti.


A questo punto non può certo ipotizzarsi l'ipotesi che, da questa vasca che costituisce un “deposito temporaneo” (o uno “stoccaggio”) di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue, soltanto per l'effetto del prelievo da parte di una pompa o comunque mediante altra tecnologia, il liquame allorché venga trasportato in un “laghetto” di natura secondaria diventa nuovamente “scarico” sotto la disciplina del decreto n. 152/06 parte terza.

Si tratta ormai di un rifiuto liquido a tutti gli effetti che viene disciplinato sostanzialmente e formalmente dal decreto n. 152/06 parte quarta sui rifiuti anche nei passaggi successivi. Pertanto l'azienda che preleva il liquame nel deposito temporaneo (o stoccaggio) della vasca principale e lo sposta, eventualmente tramite pompa e altri sistemi, in laghetti fisicamente distaccati, ma che si trovano sempre all'interno del luogo di produzione - in questo caso - del liquame stesso, opera semplicemente un trasferimento di un liquame da un deposito temporaneo ad altro deposito temporaneo (abbiamo una semplice movimentazione interna al luogo di produzione e non un trasporto). Se poi la seconda entità, e cioè il laghetto aziendale, è perfettamente impermeabilizzato e impedisce lo scambio anche potenziale del liquame con il suolo, avremo che sostanzialmente il deposito temporaneo continua in un'area secondaria dell'azienda. Tuttavia ogni attività successiva dovrà essere affrontata come trasporto e smaltimento in impianto terzo secondo quanto sopra affermato.

Laddove invece il laghetto, al contrario della vasca di primo inserimento, non sia perfettamente impermeabilizzato e quindi sia possibile l'infiltrazione reale o potenziale del liquame verso il suolo, non avremo più un deposito temporaneo bensì un riversamento sostanziale dei rifiuti liquidi costituiti da acque reflue su un terreno. Quindi, lo smaltimento illegale dei rifiuti, che verrà perseguito e sanzionato sulla base delle norme del decreto n. 152/06 parte quarta sui rifiuti.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Per un approfondimento in termini semplificati delle tematiche giuridico/ambientali segnaliamo il volume:



www.dirittoambiente.net

(edizione gennaio 2011)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.